

3) PROPOSTA DI ACQUISTO

L'AGENTE IMMOBILIARE è autorizzato a far sottoscrivere agli aspiranti acquirenti una proposta d'acquisto, e a comunicare agli stessi l'avvenuta accettazione; a ricevere e trattenere fiduciarmente gli eventuali assegni non trasferibili intestati al VENDITORE, al quale dovranno essere consegnati dopo che l'aspirante acquirente avrà avuto conoscenza dell'accettazione del VENDITORE, ovvero dovranno essere restituiti all'aspirante acquirente in caso di mancata accettazione.

